



Al Consorzio ASI di Salerno
Viale Giuseppe Verdi n.23/d
Parco Arbostella, Lotto 5, Scala D
CAP 84131 – Salerno (SA)
[*casi@pec.asisalerno.it*](mailto:casi@pec.asisalerno.it)


Oggetto: Osservazione al P.R.T.C. (A.S.I. Salerno) - Agglomerato di Cava de' Tirreni.

Visto che:

- Con Delibera di Consiglio Generale n. 7 del 18 giugno 2024 è stata adottato il Nuovo Piano Regolatore Territoriale dell'Agglomerato Industriale di Cava de' Tirreni ai sensi della L.R. n. 19/2013 e s.m.i.;
- A seguito della pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R. Campania n. 46 del 1 luglio 2024 è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano, alla luce di quanto stabilito dall'art.8 co. 4 della richiamata Legge Regionale n.19/2013;

Il sottoscritto consigliere comunale di NOI MODERATI **Bruno D'Elia** osserva quanto segue in merito alla proposta di Nuovo Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Agglomerato Industriale di Cava de' Tirreni ai sensi della L.R. n. 19/2013 e s.m.i.

Ebbene, come si evince dalla tavola 1.3.1 *“Quadro conoscitivo – la carta di vincoli”*, un'estesa area ricompresa all'interno del perimetro ASI, individuabile tra via P. Santoriello a sud e il confine comunale a nord, risulta vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n.42/2004.



Piano di Assetto delle aree di sviluppo industriali di Salerno
Agglomerato di Cava de' Tirreni

Proposta definitiva

Responsabile del procedimento
arch. Davide Pavia

Responsabile del procedimento preliminare
Ing. Paolo Formisano

Coordinatore della attività di pianificazione
arch. Giovanni Infante

Gruppo di pianificazione
arch. Luigi Colucci
dipartimento di Urbanistica e Architettura
arch. Alberto Anghileri
arch. Roberto Piccini
arch. Chiara Gennaro Sestini
arch. Claudio Gennaro Sestini
Ing. Marcello Vito

Metodologia e coordinamento VAS
arch. Stefania Micone
arch. Valterrico Tolofino

Consulenza di settore
dott. ing. Roberto Marotta
dott. ing. Maurizio Murru
dott. ing. Riccardo e Quaresima
Ing. Giuseppe Benvenuto
dott. ing. Roberto Marotta
Ing. Claudio Tosti
dott. ing. Riccardo e Quaresima



scale 1:5.000
1.3.1

NOVEMBRE 2023

AREE DI TUTELA PAESISTICA INDIVIDUATE PER LEGGE AL SENSO DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 42/2004 E S.M.I.



ci) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Regio Decreto del 7 maggio 1899

Vallone Cravajola e Curatura (foce o sbocco: Solofrana)
Dallo sbocco a Km 1,000 a monte della confluenza col rio Gargarello

Vallone Bonea (foce o sbocco: Tirreno)
Dalla foce all'ultimo opificio in ciascuno dei due rami di origine

Vallone Tolameo Sordolo Int. n°32 (foce o sbocco: Bonea)
Dallo sbocco a Km 1,000 a monte S. Arcangelo

Vallone Caffaro (foce o sbocco: Tolameo)
Dallo sbocco al suo ultimo opificio

Decreto Ministeriale del 4 giugno 1958

Pozzo Pisciccoli (foce o sbocco: Località Pisciccoli di Cava de' Tirreni)
Pozzo e relativa falda freatica

Pozzo Stazza (foce o sbocco: Località Stazza via Vitale Cava de' Tirreni)
Pozzo e relativa falda freatica

Falda S. Lucia (foce o sbocco: Galleria FF.SS. in località S. Lucia di Cava de' Tirreni)
Falda freatica

L'articolo sopra citato, introdotto con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso), poi integrato nel Codice dei beni culturali e del paesaggio all'art.142 del D.Lgs. 42/2004, così recita:

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;***
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) i vulcani;*
- m) le zone di interesse archeologico.*

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Orbene si pone in evidenza che, costante giurisprudenza (vedi Tar Salerno, 26.3.2020, n.395 e Tar Salerno, 7.5.2021, n.468) e come ritenuto più volte dalla Soprintendenza Locale, “...il PRTC ASI è assimilabile ad un piano pluriennale di attuazione dal punto di vista dell’idoneità funzionale a costituire uno strumento pianificatorio atto a consentire lo sviluppo (anche economico) degli insediamenti nel tempo, non rilevando né il diverso livello di pianificazione né la natura sovraordinata del piano delle aree industriali rispetto agli strumenti urbanistici comunali, laddove il piano pluriennale attuativo costituisce invece attuazione del PRG (o del PUC).

D’altra parte, la ratio della disposizione invocata (art.142, co.2 lett. b) è chiara: non può applicarsi la tutela paesaggistica in quelle che aree che, sebbene non urbanizzate (zone diverse da A e B), alla data di entrata in vigore della l. 8 agosto 1985, n.435 (cd. legge Galasso), avessero già una destinazione urbanistica, impressa da strumenti a vocazione pluriennale, incompatibile con la necessità di protezione accordata dal Codice dei beni paesaggistici.”

Alla luce di quanto sopra si ritiene che:


L’individuazione del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola 1.3.1 “*Quadro conoscitivo – la carta di vincoli*”, non sia coerente con i criteri individuati dallo stesso articolo al comma 2 lettera b), in quanto il PRTC ASI aveva già impresso una destinazione urbanistica (produttiva – industriale), di carattere pluriennale, incompatibile con la tutela paesaggistica dell’area.

In conclusione, in considerazione di quanto sopra evidenziato e ritenuto,

Si chiede

Che l'individuazione del vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, di cui alla tavola 1.3.1 "Quadro conoscitivo – la carta di vincoli", venga completamente rimossa, in quanto, come dimostrato ed argomentato, non coerente con le disposizione del comma 2 lettera b) dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004.

Cava de' Tirreni, lì 22/07/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. J. R.", written in a cursive style.

